



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Torino, 16/01/2024

Prot. n. 182

Oggetto: Indizione delle elezioni dei componenti del personale docente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel Consiglio Accademico per il triennio 2024/2027

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- VISTO** il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- VISTO** lo Statuto dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 982 del 14/12/2021 e da ultimo con Decreto Direttoriale n. 439 del 23 marzo 2022, in particolare l'articolo 15;
- VISTO** il Regolamento delle modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio Accademico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 ottobre 2017, n. 521;

DECRETA

Art.1

Indizione delle elezioni e date

1. Sono indette per il triennio 2024/2027 le elezioni dei rappresentanti in seno al **CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO**.
2. Le elezioni si svolgeranno **dalle ore 9:30 del 12 febbraio 2024 alle ore 9:30 del 13 febbraio 2024**.
3. Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica tramite piattaforma *VotaFacile*. Con apposita nota informativa saranno comunicate le istruzioni per la corretta partecipazione al voto.

Art. 2

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è riservato:
 - a) ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - b) ai supplenti annuali con contratto a tempo determinato su cattedre e posti vacanti fino al termine dell'anno accademico in corso o fino all'avente diritto.
2. Non sono compresi nell'elettorato attivo i docenti che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risultino in aspettativa senza assegni, distaccati presso altra istituzione ovvero siano comunque, anche a seguito di provvedimento disciplinare, sollevati dai propri impegni didattici.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

3. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto dall'Amministrazione e affisso all'Albo online di Istituto e pubblicato sul sito web dell'Accademia entro il **5 febbraio 2024** a cura della Commissione elettorale, dove resterà affisso fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Art. 3

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è composto dai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
2. Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, possono concorrere per le elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio Accademico dell'Accademia Albertina i docenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver già maturato, alla data delle elezioni, almeno **tre anni di servizio in ruolo**, nell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino;
 - b) non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
 - c) non essere stati membri del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi immediatamente precedenti all'indizione delle elezioni. Non si considera computabile il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.
3. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione prodotta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, allegata al presente bando.

Art. 4

Presentazione candidature

1. La presentazione della candidatura è facoltativa.
 2. I docenti interessati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto, devono presentare ufficialmente la propria candidatura secondo il modello allegato al presente decreto (**All. 1**) che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa e pervenire entro il **1° febbraio 2024**.
 3. La candidatura dovrà essere corredata da:
 - copia di un documento di riconoscimento;
 - un curriculum vitae;
 - un programma elettorale.
- La candidatura dovrà pervenire all'Accademia Albertina attraverso l'invio al seguente indirizzo mail: legale@albertina.academy, con il seguente oggetto: **“Elezioni Consiglio Accademico 2024-2027”**, a pena di esclusione.
4. La verifica dei requisiti dei candidati viene effettuata dalla Commissione elettorale.
 5. La Commissione elettorale, disposta l'ammissibilità delle candidature in relazione alla verifica del possesso dei requisiti, pubblica l'elenco dei candidati all'albo online dell'Accademia entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
 6. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'albo online. Quest'ultima decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Art. 5

Validità delle elezioni

1. Salvo quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, ogni votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto al voto (con arrotondamento per difetto qualora gli aventi diritto al voto siano in numero dispari).
2. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procede ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo il giorno lavorativo successivo.
3. Qualora neanche nella seconda votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà, entro il giorno lavorativo successivo, ad una terza votazione, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 6

Commissione elettorale

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli, è preposta una Commissione Elettorale, composta da tre docenti non candidati, designati, dopo la pubblicazione del bando, dal Direttore con successivo provvedimento che sarà pubblicato all'albo online di Istituto.
2. La Commissione:
 - individua e nomina al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante;
 - può avvalersi della consulenza del Direttore Amministrativo;
 - ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere a:
 - a) redigere e pubblicare l'elenco di tutti gli aventi diritto di voto;
 - b) verificare l'ammissibilità delle candidature pervenute nei termini;
 - c) pubblicare l'elenco dei candidati, corredato di curriculum e programma elettorale, all'albo entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature;
 - d) esaminare i ricorsi sulle candidature;
 - e) curare la compilazione dei verbali di presa d'atto a seguito delle risultanze derivanti dal voto on line;
 - f) esaminare i ricorsi e l'eventuale decadenza degli eletti privi dei requisiti richiesti;
 - g) proclamare i candidati eletti.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice.
4. Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato. In tal caso, lo stesso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura.

Art. 7

Operazioni di voto e scrutinio

1. Ciascun elettore riceverà le credenziali di accesso personali e intrasferibili via e-mail e potrà votare utilizzando qualsiasi dispositivo elettronico.
2. Ogni elettore deve esprimere **una sola preferenza** selezionando il nome del candidato.
3. Sono considerate bianche le schede che non contengono indicazioni nominative di voto.
4. L'Accademia pubblicherà i risultati elaborati online dal sistema immediatamente dopo il ricevimento.
5. Risultano eletti i sei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in ordine decrescente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

6. Nell'ipotesi di parità prevale la maggiore anzianità di servizio complessivamente prestato e, in subordine, la minore anzianità anagrafica.
7. Il Consiglio Accademico che si andrà a costituire durerà in carica tre anni con decorrenza dalla data di nomina degli eletti.
8. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti tramite apposito decreto da comunicare al M.U.R., da pubblicare all'albo online e sul sito web dell'Accademia.
9. I componenti eletti che decadono, o si dimettono dal mandato, verranno sostituiti dai candidati che seguono nella graduatoria finale.
10. In caso di esaurimento della graduatoria sono indette le elezioni suppletive.
11. Le elezioni suppletive si svolgono con le stesse modalità delle elezioni della componente docente del Consiglio Accademico.
12. Il mandato dei neo-eletti da elezione suppletiva dura fino al termine già previsto per la durata ordinaria dell'organo. Non si considera computabile, ai fini dei requisiti della candidabilità in successive elezioni, il mandato di durata uguale o inferiore ai dodici mesi a seguito di elezione suppletiva.

Art. 8

Ricorsi

1. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati dello scrutinio senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti si intende confermata.
2. Avverso le decisioni adottate è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione all'albo. Quest'ultima decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
3. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso presso la competente autorità giurisdizionale.

Art.9

Norme finali

1. Il presente provvedimento è affisso all'albo dell'Istituzione e pubblicato sul sito internet dell'Accademia www.albertina.academy
2. Per quanto non previsto dal presente decreto si rimanda alla normativa vigente in materia.
3. Nei giorni dell'operazione di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e amministrative.

Torino, 16/01/2024

Prot. n. 182

IL DIRETTORE
Prof. Salvatore BITONTI



Ministero dell'Università e della Ricerca

ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI – TORINO

Allegato 1

Oggetto: Candidatura per l'elezione dei componenti del personale docente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel Consiglio Accademico per il triennio 2024/2027

Il/La sottoscritto/a _____ ,
nato/a a _____ (prov. _____) il _____ ,
residente a _____ Via/C.so/Piazza _____ ,
in qualità di docente del settore artistico – disciplinare _____ con contratto a tempo
indeterminato **presenta la propria candidatura** ai fini dell'elezione dei componenti del personale
docente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino nel Consiglio Accademico.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di aver maturato, alla data delle elezioni, almeno 3 anni di servizio in ruolo all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino;
- di non aver riportato né condanne penali passate in giudicato ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, né, in qualità di docenti, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
- di non essere stato/a membro del Consiglio Accademico per più di due mandati consecutivi immediatamente precedenti all'indizione delle elezioni;

Si allega (obbligatoriamente):

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia fotostatica del *curriculum vitae*;
- testo del programma elettorale.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando.

Luogo e data _____

Firma candidato/a
